



**PROPOSTA DI LEGGE N. 96/10^ DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI
ROMEO E GIUDICEANDREA RECANTE:**

"ISTITUZIONE DEL COMUNE DI CASALI DEL MANCO

MEDIANTE LA FUSIONE DEI COMUNI DI

CASOLE BRUZIO, PEDACE, SERRA PEDACE, SPEZZANO PICCOLO E TRENTA"

RELATORE: GIUSEPPE GIUDICEANDREA

Il Dirigente
f.to Maurizio PRIOLO

Il Presidente
f.to Franco SERGIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge è finalizzato alla istituzione del Comune di Casali del Manco per il tramite della fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge. La necessità di istituire un nuovo Comune quale sintesi istituzionale dei Comuni prima citati è sostenuta da una parte da idonea iniziativa popolare per il tramite di una raccolta di firme e dalle delibere dei Consigli Comunali sopra riportati aventi ad oggetto proprio la loro fusione in un Comune unico.

Difatti, l'istituzione di un solo Comune, di contro ai cinque esistenti, garantirà maggiore efficienza, una capacità amministrativa superiore che i singoli cinque Comuni assieme considerati non possiedono. Alla semplificazione amministrativa, per il tramite dell'istituzione del Comune di Casali del Manco si aggiunge di sicuro una maggiore efficienza nel garantire ed erogare i servizi pubblici essenziali ed una loro riduzione dei costi a favore dell'intera popolazione interessata, ed inoltre l'attribuzione a quest'ultimo di contributi statali e regionali.

La presente proposta di legge, prevede contestualmente all'istituzione del nuovo Comune, l'estinzione dei Comuni preesistenti e la successione al nuovo Comune di Casali del Manco di tutti i rapporti attivi e passivi e nella proprietà dei beni dei Comuni oggetto di fusione.

Diverse le disposizioni citate all'interno del corpo del presente disegno di legge tese a regolare per come previsto dalla normativa nazionale la fase di transizione dall'attuale assetto all'istituzione del nuovo Comune. La sede del nuovo Comune di Casali del Manco è situata a Casole Bruzio, in quanto per questioni geografiche, logistiche e di mobilità, garantisce un facile raggiungimento da parte di tutti i cittadini interessati dal presente progetto di legge.

Nella seduta del 19 luglio 2016, la I Commissione, con la Risoluzione n. 1/2016, ha proposto al Consiglio regionale la deliberazione dell'effettuazione del Referendum consultivo obbligatorio.

Il Consiglio regionale, con la deliberazione n. 132 dell'1 agosto 2016, parzialmente modificata e revocata con la deliberazione n. 151 del 21 novembre 2016, si è pronunciata favorevolmente in tal senso, deliberando di procedere all'effettuazione del referendum consultivo.

Seguivano la Deliberazione della Giunta regionale n. 506 del 16 dicembre 2016 ed, infine, il Decreto del Presidente della Giunta n. 7 del 17 gennaio 2017, con il quale veniva indetto il referendum consultivo e veniva fissata la data di convocazione degli elettori nella domenica 26 marzo 2017, con chiamata alle urne di tutti gli abitanti dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta.

Nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria n. 36 del 20 aprile 2017 è stato pubblicato il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Regionale per il Referendum con i risultati del referendum consultivo, dal quale si evince che "il parere popolare su quanto sottoposto a referendum è favorevole, in quanto la maggioranza dei votanti ha espresso risposta affermativa. La denominazione scelta è "Casali del Manco".

Proposta di legge n. 96/10[^] di iniziativa dei consiglieri regionali Romeo e Giudiceandrea recante:
" Istituzione del Comune di Casali del Manco mediante la fusione dei Comuni di
Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta "
Relatore: Giuseppe Giudiceandrea

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La costituzione del Comune di Casali del Manco per effetto della fusione dei cinque comuni non comporta di per sé effetti finanziari a valere sul bilancio regionale. Infatti, nello specifico: non vi sono nuovi oneri relativamente al personale perché l'articolo 4 dispone che il personale dei Comuni originari è trasferito al Comune di Casali del Manco e mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.

Le risorse poi, destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del Comune di Casali del Manco, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione. Nessun onere finanziario poi, è previsto per la sede provvisoria e definitiva dell'istituendo Comune di Casali del Manco indicata fin da ora in quella del Comune di Casole Bruzio. L'eventuale istituzioni di municipi e/o sedi decentrate saranno a carico dell'istituendo Comune di Casali del Manco. L'organo di revisione contabile che rimarrà provvisoriamente in carica sarà remunerato dal Comune di Casole Bruzio che lo esprime e nessun onere a carico della Regione compete in materia di trattamento di indennità degli organi elettivi (Sindaco, Giunta e consiglieri comunali).

La presente legge reca, pertanto, disposizioni di carattere meramente ordinamentale.

La II Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari della proposta di legge nella seduta del 3 maggio 2017.

Proposta di legge n. 96/10[^] di iniziativa dei consiglieri regionali Romeo e Giudiceandrea recante:
" Istituzione del Comune di Casali del Manco mediante la fusione dei Comuni di
Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta "
Relatore: Giuseppe Giudiceandrea

Art. 1

(Istituzione del Comune di Casali del Manco)

1. E' istituito, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, il Comune di Casali del Manco mediante fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta.
2. Il territorio del Comune di Casali del Manco è costituito dai territori già appartenenti ai comuni originari.

Art. 2

(Decadenza organi e nomina commissario)

1. Alla data di istituzione del Comune di Casali del Manco, i comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, sindaci, giunte e consigli comunali, decadono.
2. Dalla data di istituzione del Comune di Casali del Manco e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni amministrative, degli organi del nuovo comune, le relative funzioni di governo sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione statale.
3. Il commissario è coadiuvato, fino all'elezione del sindaco e dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 120 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Art. 3

(Eventi successivi alla fusione)

1. Alla data di istituzione del Comune di Casali del Manco gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Casali del Manco le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario Comune di Casole Bruzio.
2. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune.
3. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 4

(Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)

1. Il Comune di Casali del Manco subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari.
2. Il personale dei comuni originari è trasferito al Comune di Casali del Manco.
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.
4. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle

risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del Comune di Casali del Manco, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.

Art. 5

(Sede del Comune)

1. Se non diversamente disposto dallo statuto provvisorio di cui all'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla l. 56/2014, e fino alla data di entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria e definitiva del Comune di Casali del Manco è situata presso la sede dell'estinto Comune di Casole Bruzio.

Art. 6

(Statuto e regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, decentramento e municipi)

1. Gli organi del Comune di Casali del Manco, entro sei mesi dalla loro elezione approvano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. Lo statuto del Comune di Casali del Manco prevede, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del d.lgs 267/2000, adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi a favore degli abitanti dei comuni oggetto di fusione.
3. Lo statuto del Comune può prevedere l'istituzione di municipi negli ambiti territoriali corrispondenti ai comuni oggetto della fusione, quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali, di realizzare il decentramento, di gestire le funzioni ad essi delegate dal Comune.
4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale, in assenza di statuto provvisorio, al nuovo comune si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'originario Comune di Spezzano Piccolo vigenti alla data del 31 dicembre 2015.

Art. 7

(Vigenza degli atti)

1. Gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2015 restano in vigore con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Casali del Manco.
2. Le determinazioni assunte dal commissario restano in vigore fino all'approvazione di analoghe e successive disposizioni da parte degli organi del Comune di Casali del Manco.

Art. 8

(Deroga all'obbligo di esercizio associato di funzioni comunali)

1. Il Comune di Casali del Manco è esentato, per un mandato elettorale, dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali derivanti dall'articolo 14, comma 28 del

Proposta di legge n. 96/10[^] di iniziativa dei consiglieri regionali Romeo e Giudiceandrea recante:
" Istituzione del Comune di Casali del Manco mediante la fusione dei Comuni di
Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta "
Relatore: Giuseppe Giudiceandrea

decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 9

(Disposizioni contabili)

1. Il Comune di Casali del Manco:
 - a) approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'Interno ai sensi della normativa statale vigente;
 - b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del d.lgs 267/2000 per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci approvati dai comuni estinti;
 - c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.
2. Il Comune di Casali del Manco può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.

Art. 10


(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla fusione dei comuni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 11

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria



Rovito

**Casole
Bruzio**

Trenta

Celico

Spezzano Piccolo

Serra Pedace

Pedace


Spezzano della Sila

Cosenza

Pietrafitta

Aprigliano

San Giovanni in Fiore



Spezzano della Sila

Celico

Rovito

Casole Bruzio

Trenta

Spezzano Piccolo

Serra Pedace

Pedace

Cosenza

Pietrafitta

Aprigiano

San Giovanni in Fiore